

Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti dell'organo di controllo di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Regolamento

Delibera Consiglio di amministrazione 26/02/2021

Il presente regolamento viene presentato all'Assemblea ordinaria dei soci del 30/03/2021 ed è pubblicato sul sito della Banca www.volksbank.it.

Indice

	Pagina
1. Premessa e riferimenti normativi	3
2. Criterio di proporzionalità.....	4
3. Limite al cumulo degli incarichi	4
4. Processo di valutazione della disponibilità di tempo	4
5. Adempimenti informativi	5
6. Disposizioni finali.....	5

1. Premessa e riferimenti normativi

La disponibilità di tempo rappresenta uno dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico di componente del Collegio sindacale ed è preordinata all'efficace svolgimento dei compiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale affida ai sindaci.

Poiché la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo, il presente regolamento "*Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa*" (di seguito, il "Regolamento") disciplina il numero massimo di incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti del Collegio sindacale (di seguito, il "Sindaco" e, al plurale, i "Sindaci") di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, anche "BPAA" o la "Banca"), tenuto anche conto delle previsioni normative tempo per tempo applicabili agli organi di controllo delle "società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante".

Oltre al numero degli incarichi (fattore quantitativo), il Regolamento disciplina - in termini di processo - gli adempimenti posti in capo al Collegio sindacale, quale "organo competente" chiamato ad effettuare, ai sensi della normativa vigente, la valutazione (preventiva) circa la disponibilità di tempo che ciascun Sindaco può riservare all'espletamento dell'incarico nonché in corso di mandato la verifica circa l'idoneità del tempo effettivamente dedicato.

L'applicazione dei principi stabiliti dal presente Regolamento lascia impregiudicato il divieto di ricoprire incarichi in aziende concorrenti previsto dall'art. 32 dello Statuto nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (divieto di *interlocking*).

Il Regolamento è stato redatto in applicazione delle seguenti previsioni normative e statutarie:

- Decreto Legislativo n. 385/1993 (TUB), art. 26
- Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), art. 148-*bis*
- Decreto Legge n. 201/2011 ("Salva Italia"), convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, art. 36 (c.d. "divieto di interlocking") e Criteri delle Autorità di Vigilanza per l'applicazione del divieto di interlocking
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020
- Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), art. 144-*duodecies* e ss. nonché Allegato 5-*bis*
- Disposizioni Banca d'Italia in materia di governo societario (Circolare n. 285/2013)
- Statuto sociale, artt. 13 (Competenze dell'Assemblea) e 32 (Collegio sindacale).

2. Criterio di proporzionalità

I limiti al cumulo sono stabiliti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

3. Limite al cumulo degli incarichi

Ai Sindaci della Banca in quanto emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF ed alla disciplina secondaria adottata da Consob (Regolamento Emittenti) tempo per tempo vigente.

In occasione dell'Assemblea chiamata a nominare gli Organi sociali è reso noto l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso società terze che i candidati Sindaci sono tenuti a fornire unitamente alla dichiarazione con la quale gli stessi attestano, tra l'altro, di essere a conoscenza del tempo stimato dalla Banca come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico e di averne disponibilità.

4. Processo di valutazione della disponibilità di tempo

La Banca rende noto il tempo stimato come necessario allo svolgimento dell'incarico.

All'atto della candidatura e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, tenuto conto della stima di cui sopra, ciascun Sindaco comunica:

- gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti;
- le altre attività lavorative svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo.

Nell'ambito della suddetta comunicazione il Sindaco specifica il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono e dichiara di poter dedicare all'incarico il tempo stimato necessario dalla Banca.

A seguito della nomina assembleare il Collegio sindacale valuta, tra l'altro, se il tempo che il Sindaco può concretamente dedicare sia idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico e, nel corso del mandato, con cadenza periodica, l'idoneità del tempo effettivamente dedicato.

Per considerare sufficiente l'impegno in termini di tempo che un esponente può dedicare allo svolgimento dell'incarico, il Collegio sindacale conduce tanto una valutazione di tipo quantitativo sul numero degli altri incarichi dallo stesso ricoperti che qualitativa, prendendo in considerazione ad es. fattori quali:

- le dimensioni e la situazione degli enti in cui le cariche sono ricoperte unitamente a natura, portata e complessità delle attività;
- il luogo o il paese di insediamento degli enti;
- altri impegni e circostanze di natura personale o professionale (ad esempio un procedimento giudiziario in cui l'esponente è coinvolto);
- i tempi di viaggio necessari per il ruolo;
- il numero di riunioni previste per gli organi di amministrazione e controllo;

- il tempo necessario per la preparazione e la formazione continua nonché per affrontare circostanze impreviste.

5. Adempimenti informativi

Nei termini e con le modalità indicate tempo per tempo dal Regolamento Emittenti, i sindaci effettivi adempiono l'informativa Consob in occasione:

- dell'assunzione della carica per la prima volta e/o in seguito all'accettazione di nuovi incarichi;
- di variazioni attinenti agli incarichi in essere e/o alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti;
- della cessazione da incarichi precedentemente ricoperti.

e forniscono al Consiglio di amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi amministrativi e di controllo da ciascuno rivestiti.

In caso di mancato adeguamento dei Sindaci alle prescrizioni di questo Regolamento, il Consiglio di amministrazione menziona tale circostanza alla prima Assemblea dei soci utile e può proporre alla medesima, determinazioni al riguardo.

6. Disposizioni finali

Questo Regolamento e ogni sua modifica sono deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio di amministrazione può provvedere agli adeguamenti alla disciplina di legge e regolamentare di volta in volta vigenti.